



Protocollo n. (vedi *segnatura*)

Marmirolo 04/12/2025

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: Permessi personale docente e ATA - fruizione permessi brevi personale docente

Il CCNL consente al dipendente di richiedere, per esigenze personali che richiedono l'assenza dal luogo di lavoro, permessi brevi per un numero di ore pari all'orario settimanale di servizio (18, 24, 25) da recuperare nell'arco di due mesi successivi alla richiesta.

Si ricorda che:

- la durata del permesso breve non può essere superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, non può essere superiore a due ore giornaliere;
- le richieste di permesso breve devono riferirsi a unità minime di lezione (ora intera);
- la concessione del permesso breve per i docenti dipende inoltre dalla possibilità di sostituzione con personale in servizio;
- il recupero delle ore non lavorate deve avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio, principalmente attraverso supplenze o interventi didattici integrativi, con priorità nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Si rammenta, altresì, che nella scuola primaria anche l'orario di programmazione settimanale fa parte dell'orario obbligatorio di servizio dell'insegnante ed è sottoposto alla stessa disciplina dell'orario di lezione.

Per consentire alla scuola di gestire i permessi compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, vengono fornite qui le linee guida adottate in questo Istituto per la gestione dei permessi brevi:

- la concessione del permesso breve è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio: la richiesta deve quindi avvenire con anticipo sufficiente a garantire la sostituzione del docente che ne fa richiesta (di norma, salvo accertate emergenze, almeno cinque giorni lavorativi). In assenza di congruo preavviso, e nell'impossibilità di sostituire il docente, il permesso non potrà essere concesso e l'eventuale assenza sarà considerata ingiustificata con conseguente trattenuta dalla retribuzione;
- per casi eccezionali di improvvise indifferibili esigenze personali o familiari la richiesta può essere fatta almeno 24 ore prima della fruizione;
- nella stessa richiesta di permesso breve, il docente potrà indicare le ore in cui è disponibile a recuperare. Il responsabile di plesso avrà, in ogni caso, facoltà di richiedere disponibilità in date e orari diversi, in funzione delle esigenze organizzative dell'Istituto (dandone comunicazione al docente con anticipo sufficiente a consentirgli di organizzarsi di conseguenza).

Firmato digitalmente da LUIGI DI TULLIO

Non è possibile richiedere dei permessi brevi per lo svolgimento di attività di carattere collegiale (40 + 40 ore), visto l'art. 16 del CCNL 2006-09 salvo casi eccezionali opportunamente documentati e soggetti ad approvazione da parte del Dirigente scolastico.

L'ARAN inoltre, con gli orientamenti applicativi del marzo 2022 CIRS97, ha precisato che le ore del Collegio dei docenti che rientrano nel monte ore previsto dall'art. 29, comma 3, lett. a) del CCNL 2007 non concorrono al calcolo per la fruizione del limite giornaliero di ore di permesso breve.

Per tutti i dettagli relativi alla richiesta e fruizione di tutte le tipologie di permessi sia del personale docente che ATA si invia la nota allegata

Il Dirigente Scolastico

Arch. Luigi Di Tullio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate